

**L.R. Abruzzo 30-8-2016 n. 30**

**Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).**

**Capo II**

**Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

**Art. 11** *Modalità di esercizio dell'attività.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.
6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

**Art. 12** *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.*

1. Le attività commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

**Art. 13** *Esercizio dell'attività.*

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:

a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;

b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

**Art. 14** *Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'[articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010](#) (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

**Art. 15** *Concessione di posteggio.*

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi <sup>(2)</sup>.

4-ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati <sup>(2)</sup>.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

---

<sup>(2)</sup> Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1](#) della stessa legge).

### **Art. 16** *Utilizzazione dei posteggi.*

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.

6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

#### **Art. 17** *Posteggi riservati.*

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

#### **Art. 18** *Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere.*

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'articolo 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.

2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

#### **Art. 19** *Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione.*

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'articolo 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è

svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

#### **Art. 20** *Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.*

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'[articolo 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 59/2010](#) e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 19.

#### **Art. 21** *Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.*

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

#### **Art. 22** *Hobbisti.*

1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010](#). Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera h\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'[articolo 71, comma 1, D.Lgs. 59/2010](#).

3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

**Art. 23** *Obbligo di regolarità contributiva* <sup>(3)</sup>.

- [1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'[articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006](#).
2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.
3. I Comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il Comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il Comune competente verifica la regolarità contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle Imprese comunicata dal richiedente.
6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 24, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
8. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attività, gli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.
9. Se i Comuni non possono svolgere l'attività di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'[articolo 9 del decreto](#)

*del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015*  
(Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). ]

---

(3) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1* della stessa legge).

**Art. 24 Documenti sostitutivi del DURC** <sup>(4)</sup>.

[1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'articolo 23 sono assolti con l'attività di verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

3. Nei casi di cui comma 9 dell'articolo 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'*articolo 71 del D.P.R. 445/2000*.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera. ]

---

(4) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44*, a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1* della stessa legge).

**Art. 25 Regolarizzazione e decadenza** <sup>(5)</sup>.

[1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1. ]



---

(5) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1](#) della stessa legge).

**Art. 26** *Decadenza, sospensione delle autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta <sup>(6)</sup>:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'[articolo 71 del D.Lgs. 59/2010](#);

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 71 del D.Lgs. 59/2010](#), che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli [articoli 22, comma 4, lettera b\)](#) e [30, comma 1](#), del [D.Lgs. 114/1998](#);

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'[articolo 29, comma 3](#), del [D.Lgs. 114/1998](#).

---

(6) Alinea così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 29 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1](#) della stessa legge).

**Art. 27** *Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.*

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'[articolo 29, comma 1](#), del [D.Lgs. 114/1998](#).

3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.